

Deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2016, n. 1-4123

Articolo 15, comma 9 della l.r. 28 settembre 2012, n. 11. Nomina della dott.ssa Patrizia Quattrone quale commissario regionale per la gestione liquidatoria della comunità montana delle Valli dell'Ossola.

A relazione degli Assessori Valmaggia, Ferraris:

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), ai fini di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte, ha disposto, tra l'altro, il superamento delle attuali comunità montane esistenti sul proprio territorio, prevedendo agli artt. 14 e 15 il commissariamento delle stesse;
- per quelle comunità montane i cui comuni non abbiano assolto alla costituzione di una sola unione montana comprendente la totalità dei comuni che ne fanno parte, l'articolo 13 della l.r. 3/2014 ha dato nuovo impulso all'avvio dei commissariamenti previsti dagli articoli 14 e seguenti della l.r. 11/2012 e pertanto, con specifici decreti del Presidente della Giunta regionale, sono stati nominati, e successivamente prorogati, i commissari delle diciannove comunità montane i cui comuni non hanno deliberato di trasformarsi integralmente in unioni montane;
- con i decreti presidenziali di nomina citati, i commissari sono stati incaricati dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 15, comma 2 della l.r. 11/2012 e di provvedere a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione recante il quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria e delle risorse finanziarie e strumentali della comunità montana, formulando una proposta di liquidazione e riparto, che la Giunta regionale potrà adottare, disponendone l'ulteriore corso ovvero dettare disposizioni per la prosecuzione della procedura, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 6 della l.r. n. 11/2012;
- il comma 9 dell'articolo 15 della l.r. n. 11/2012 dispone che le procedure di liquidazione si concludono entro 90 giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 6 e che, qualora entro tale termine le procedure di liquidazione non siano concluse, il commissario decade e la Regione nomina un liquidatore regionale;
- al fine di garantire continuità ed omogeneità alla gestione liquidatoria regionale, potrà essere prevista l'istituzione di apposite strutture temporanee ai sensi della l.r. 23/2008;

preso atto che:

- con la deliberazione 11 aprile 2016, n. 34-3151, la Giunta Regionale ha nominato i commissari regionali delle Comunità montane per le quali ha autorizzato, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della l.r. n. 11/2012, l'ulteriore seguito delle ipotesi di liquidazione e riparto predisposte dai commissari liquidatori, con provvedimenti assunti entro il 29 dicembre 2015;
- la Giunta regionale ha autorizzato, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della l.r. n. 11/2012, l'ulteriore seguito dell'ipotesi di liquidazione e riparto predisposta dal commissario della comunità montana delle Valli dell'Ossola con deliberazione 27 giugno 2016, n. 27-3537;

- la Giunta regionale, con deliberazione 27 giugno 2016, n. 28-3538, ha provveduto ad integrare la D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013 (Approvazione criteri, requisiti e modalità per la nomina con decreto presidenziale dei commissari liquidatori delle comunità montane), stabilendo, tra l'altro, di prorogare gli incarichi dei commissari il cui piano di riparto è stato approvato entro il 30 giugno 2016 per completare i 90 giorni necessari allo svolgimento delle attività di liquidazione, caso in cui rientra la Comunità montana delle Valli dell'Ossola;

- la liquidazione della predetta comunità montana, alla scadenza dei 90 giorni assegnati ai commissari dall'art.15 comma 9 della l. 11/2012, non è peraltro conclusa, permanendo situazioni che richiedono la continuazione della gestione liquidatoria;

risultando pertanto necessario provvedere alla nomina di un commissario regionale, così come previsto dall'art. 15, comma 9 della l.r. n. 11/2012, per la conclusione delle procedure di liquidazione delle comunità montane;

ritenuto di ricercare il commissario regionale tra i dirigenti in servizio presso l'ente e in possesso delle competenze e dell'esperienza professionale adeguate allo svolgimento dell'incarico di cui si tratta, ed in tal senso individuato e ritenuto opportuno nominare, acquisita la disponibilità all'accettazione dell'incarico e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, la dott.ssa Patrizia Quattrone;

ritenuto altresì opportuno disporre che:

- l'incarico commissariale ha decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento ed avrà durata fino alla conclusione delle procedure di liquidazione;

- l'incarico medesimo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale ed è svolto in attività di servizio;

- al commissario è riconosciuto il rimborso delle spese di missione spettante al personale regionale; eventuali altre spese connesse allo svolgimento dell'incarico sono a carico della gestione liquidatoria;

- il commissario regionale provvede a completare l'attuazione del piano di liquidazione e riparto autorizzato dalla Giunta regionale, provvedendo alla definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti alla data di decorrenza dell'incarico, al trasferimento del personale eventualmente ancora in servizio presso la comunità montana secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 21-3114 del 4 aprile 2016, nonché all'adozione di tutti gli atti e all'assolvimento di tutti gli adempimenti e le incombenze connesse alla liquidazione;

- per lo svolgimento della attività di liquidazione il commissario regionale si avvale, nei limiti a ciò strettamente necessari, del personale già in servizio presso la comunità montana e trasferito presso le unioni montane subentrate nelle funzioni;

- il commissario può altresì avvalersi del supporto delle strutture regionali competenti per le eventuali problematiche di carattere giuridico, legale, contabile o finanziario che dovessero presentarsi nel corso dello svolgimento dell'incarico;

- alla chiusura delle procedure di liquidazione, il commissario approva, come previsto dall'articolo 15, comma 8 della l.r. n.12/2011, un conto consuntivo straordinario e lo trasmette alla Regione;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di nominare, per le motivazioni in premessa esplicitate, in attuazione dell'articolo 15, comma 9 della legge regionale n.11/2012, la dott.ssa Patrizia Quattrone quale commissario regionale per la conclusione delle procedure di liquidazione della Comunità montana delle Valli dell'Ossola;
- di attribuire al commissario i compiti in premessa esplicitamente indicati e di disporre che l'incarico sarà svolto in attività di servizio dalla data della notifica della presente deliberazione;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e che al commissario è riconosciuto unicamente il rimborso delle spese di missione spettante al personale regionale, mentre eventuali altre spese connesse allo svolgimento dell'incarico sono a carico della gestione liquidatoria;
- di disporre che, per lo svolgimento dell'attività di liquidazione, il commissario regionale si avvale, nei limiti a ciò strettamente necessari, del personale già in servizio presso la comunità montana e trasferito presso le unioni montane subentrate nelle funzioni;
- di stabilire che il commissario possa altresì avvalersi del supporto delle strutture regionali competenti per le eventuali problematiche di carattere giuridico, legale, contabile o finanziario che dovessero presentarsi nel corso dello svolgimento dell'incarico.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. n.33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione.

(omissis)